

La gestione di beni può essere affidata alla società semplice

Esclusa la possibilità di attività di natura commerciale

La normativa tributaria (di natura transitoria, ma più volte reiterata) che ha sospinto alla trasformazione delle società commerciali in società semplici aventi come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, mobili registrati o partecipazioni, ha sospinto anche a riprendere in esame la forma della società semplice per comprendere se si tratti di uno strumento utile per l'instestazione di un patrimonio, per la sua gestione e per la sua protezione.

C'è da osservare anzitutto che la predetta normativa fiscale ha consentito di sdoganare il problema dell'oggetto della società semplice, e cioè se sia legittimo che la società semplice possa avere a oggetto l'instestazione e la gestione di un patrimonio.

L'opinione tradizionale riteneva che la società semplice potesse essere impiegata solo per lo svolgimento di attività agricole. Questa tradizionale inquadratura della materia in esame si è via via incrinata.

L'utilizzo

Anzitutto, il Dpr 136/1975, numero ha consentito l'utilizzo della società semplice per lo svolgimento dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende. Inoltre, nella prassi professionale si è sempre più diffusa l'opinione che, nel concetto di "attività diverse" da quelle commerciali, e quindi esercitabile dalla società semplice, vi potesse essere (oltre che l'attività agricola), anche un'attività (non commerciale) di gestione di patrimoni, mobiliari e immobiliari. In giurisprudenza è stato poi ritenuto che nella forma della società semplice potesse essere organizzato uno studio professionale associato (Tribunale Milano 3 giugno 1999).

Ma la definitiva incrinatura dell'impostazione tradizionale che voleva la società semplice dedicata solo all'agricoltura è giunta con la predetta reiterata legislazione, di natura transitoria, che, dal 1997 in avanti, ha agevolato l'evoluzione delle società commerciali in società semplici. Tali norme, infatti, non sono state finalizzate a consentire la costituzione di società semplici di gestione (in esito a un procedimento trasformativo), rimuovendo un divieto di legge, ma, al contrario, hanno dato per presupposta la legittimità e la conformità al sistema di una tale eventualità, limitandosi a incentivarla dal punto di vista tributario.

La modificazione

Questa legislazione ha dunque sollecitato l'idea secondo la quale il quadro originario, delineato nel Codice civile, ha subito una netta modificazione, consistente appunto nell'ammettere la gestione di beni quale possibile oggetto di una società semplice. L'espressione più compiuta di queste conclusioni è contenuta in due recenti massime del Comitato notarile del Triveneto: la nota G.A.10, intitolata "Attività di gestione di beni quale oggetto sociale" e la nota O.A.11, intitolata "Ammissibilità di società semplici aventi ad oggetto la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali". In sintesi, queste massime affermano che:

la "attività di gestione di beni" (mobili o immobili) è una "attività commerciale" (e, quindi, non è esercitabile sotto forma di società semplice) se vengano apprestati un coordinamento dei mezzi della produzione e una organizzazione di tipo industriale (ad esempio, è il caso della società proprietaria di appartamenti dati in locazione che eroghi ai conduttori servizi di fornitura pasti, di lavaggio di biancheria, di pulizie, di autista, di baby sitter, e altri casi);

la "attività di gestione di beni" (mobili o immobili), se intesa come "attività non commerciale", può essere oggetto sia di una società "commerciale" sia di una società semplice: si tratta di una attività "non commerciale" quando essa sia svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso della società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori);

è da intendere come una comunione di mero godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata (e, in particolare esclude la facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani